

**IL PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE ART. 2423 BIS C.C.**

- “la valutazione deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”
- occorre prendere in considerazione almeno 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio

**N.B.**

**Occorre comunque indagare se esistono eventi e condizioni che possono manifestarsi dopo un anno.**

**IL PRINCIPIO CONTABILE NAZIONALE OIC 29 PRECISA CHE SI DEVE TENERE CONTO ANCHE DEI FATTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO (IN GENERE, 31 DICEMBRE) CHE POSSONO FAR VENIRE MENO, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE.**

Cfr. UNGDC 25.5.2010

### **1) Indicatori finanziari**

- a) Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- b) Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- c) Indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- d) Bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- e) Principali indici economico finanziari negativi;
- f) Consistenti perdite operative o significative perdite di valore di attività che generano cash flow;
- g) Mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- h) Incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- i) Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- j) Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- k) Incapacità di ottenere finanziamenti necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

### **2. Indicatori gestionali**

- a) Perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- b) Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- c) Difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamenti da importanti fornitori.

### **3) Altri indicatori**

- a) Capitale ridotto al di sotto dei limiti o non conformità alle norme di legge;
- b) Contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- c) Modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.

## **IL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE IN SINTESI:**

- **andamenti finanziari avversi (ripetute perdite operative, insufficienza del capitale circolante, flussi di cassa negativi dell'attività operativa);**
- **eccessivo volume di debiti ( incapacità di rimborsare i finanziamenti ricevuti, struttura finanziaria squilibrata con finanziamenti a breve impiegati per finanziare gli investimenti di attività immobilizzate, etc.);**
- **problemi di liquidità (incapacità di soddisfare i creditori alle scadenze, difficoltà nell'osservanza delle clausole contrattuali dei finanziamenti, ristrutturazioni dei debiti, mancato ottenimento del credito da parte dei fornitori, etc);**
- **indebolimento delle prospettive dell'impresa (perdita di quote di mercato, attività principale in settori di mercato declinanti, dipendenza da paesi che presentano condizioni economiche di recessione, etc);**
- **difficoltà interne all'impresa (insufficiente disponibilità di capitali per finanziare nuovi progetti, uscita di personale chiave, dipendenza dal successo di un particolare progetto, necessità di cedere attività immobilizzate non sfruttate in modo adeguato, etc.);**
- **difficoltà esterne (provvedimenti di legge o controversie che possono incidere negativamente sull'attività dell'impresa, passività potenziali per l'osservanza delle norme ambientali, rischi d catastrofe non assicurati, etc);**
- **lacune della direzione (incapacità nella identificazione e controllo dei rischi).**

### **N.B.**

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno, totalmente o parzialmente, il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa.

Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di continuità aziendale.

## **In mancanza della continuità aziendale – Criteri di valutazione nel bilancio**

**La questione** è se, in ipotesi del venir meno del *going concern* nel corso dell'esercizio, si possano abbandonare i criteri di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione nella redazione del bilancio (o, prima ancora, di eventuali bilanci infrannuali, come ad esempio la situazione patrimoniale *ex* artt. 2446 e 2447) a prescindere dalla formale messa in liquidazione della società.

**L'abbandono dei criteri di funzionamento propri del bilancio d'esercizio (indicati dagli artt. 2423 e seguenti) ed il passaggio ai criteri di liquidazione deve avvenire** nel momento in cui l'azienda non costituisca più un complesso produttivo funzionante e, **a seguito della cessazione dell'attività produttiva**, si sia trasformata in un mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, all'estinzione dei debiti ed alla ripartizione ai soci dell'attivo netto residuo.

**Fino a quel momento non è lecito abbandonare i criteri di iscrizione e valutazione "di funzionamento", ma è necessario applicarli nella prospettiva della cessazione dell'attività e della liquidazione dell'impresa.**

### **N.B.**

L'assemblea dei soci che nomina i liquidatori può disporre la continuazione dell'attività dell'impresa; in questa ipotesi, come si è visto, resta valido, fino al termine dell'esercizio provvisorio, il postulato del *going concern* e non si ha, dunque, il passaggio ai criteri di liquidazione.

## **COPERTURA DELLE PERDITE: APPORTI DEI SOCI**

- **I versamenti a copertura perdite rientrano nel gruppo degli apporti a fondo perduto / in conto capitale e vanno contabilizzati nel patrimonio netto e non nel conto economico, in modo che la perdita sia rilevata nell'importo integrale**
- **Se il versamento dei soci risulta già allocato nella contabilità sociale ed iscritto in una riserva disponibile (voce A.7), l'assemblea (con le maggioranze previste in via ordinaria) può deliberarne l'utilizzo per coprire le perdite senza necessità di ottenere una autorizzazione specifica del singolo socio (che non vanta crediti su quella posta)**
- **L'eventuale utilizzo di finanziamenti soci richiede invece una rinuncia specifica ed individuale del singolo socio-creditore, non essendo sufficiente una delibera assembleare**
- **La rinuncia dà origine ad un incremento del patrimonio sociale da rilevare nella posta "versamenti a fondo perduto" o direttamente a riduzione della perdita già evidenziata nel patrimonio netto**
- **Non è invece corretta la contabilizzazione nel conto economico tra i proventi straordinari.**

## **COPERTURA DELLE PERDITE E IMPOSTA DI REGISTRO**

- **i versamenti soci a fondo perduto o a copertura perdite in qualsiasi modo formalizzati non comportano obblighi di assoggettamento ad imposta di registro;**
- **peraltro, i finanziamenti soci rientrano tra gli atti da registrare in termine fisso al 3% allorché non siano formalizzati mediante scambio di corrispondenza (in tale ipotesi, solo in caso d'uso).**

## **COPERTURA DELLE PERDITE: UTILIZZO DELLE RISERVE**

**Cassazione 12347/1999:** *“(...) le disponibilità delle società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberarne la destinazione ai soci; il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alle riserve legale, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall’assemblea sono liberamente disponibili; pertanto, debbono essere utilizzate, nell’ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, poi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale”.*

**N.B.**

**Gli Amministratori e i Sindaci rispondono anche dei bilanci pregressi di cui non hanno la “paternità”.**

**AMMINISTRATORI**

Premessa:

- in linea di principio gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei loro “doveri” (ciascuno, cioè, può essere costretto dalla società a risarcire l'intero danno);
- la responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che essendo immune da colpa abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale;
- peraltro, vi è l'onere probatorio non solo dell'inadempimento, ma anche del conseguente danno patrimoniale arrecato alla società stessa, con l'importante precisazione della rilevanza solo dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della violazione amministrativa.

**La responsabilità per una rappresentazione non veritiera sulle condizioni della società coinvolge anche l'amministratore che assuma la carica successivamente agli amministratori che abbiano commesso il fatto dannoso in un bilancio, se omette di evidenziarlo nelle scritture contabili e di relazionare all'assemblea.**

**N. B.**

*App. Torino 29 luglio 2009 “In ordine all'azione di responsabilità nei confronti di un amministratore di s.r.l., con richiesta di manleva da parte dell'amministratore da parte degli acquirenti delle quote della società amministrata, deve ritenersi inefficace la clausola contrattuale secondo cui gli acquirenti anche a titolo transattivo, dichiarano di conoscere e approvare il comportamento tenuto dagli amministratori uscenti e di manlevarli, pertanto, da ogni tipo di responsabilità verso le società, i soci ed i terzi”.*

## **SINDACI**

Premessa:

le forme di **responsabilità dei membri del collegio sindacale** sono suddivise dall'art. 2407 cod. civ. in **due fattispecie**:

- **la prima** forma di responsabilità è la **c.d. responsabilità esclusiva o diretta**, e **deriva dalla violazione degli obblighi di verità delle attestazioni, di conservazione del segreto e di altri doveri dei sindaci, indipendentemente da un connesso inadempimento riferibile agli amministratori**;
- **la seconda**, invece, è la **c.d. responsabilità indiretta o concorrente**, e **si ha nel momento in cui i sindaci non hanno puntualmente adempiuto ai propri doveri di controllo, non avendo in questo modo evitato la produzione di un danno conseguente ad un inadempimento degli amministratori**.

### **N.B.**

La natura solidale dell'obbligazione risarcitoria dei sindaci (sia nei confronti degli amministratori che tra i componenti del collegio sindacale) non esclude che i singoli membri possano chiedere e ottenere una graduazione di colpa nei loro reciproci rapporti, con una diversa ripartizione dell'onere risarcitorio all'interno del collegio.

*Dovere del collegio sindacale di controllo sulla pregressa gestione*

**La posizione della dottrina e della giurisprudenza è in favore di tale dovere** in virtù del principio secondo cui, ai fini di un diligente svolgimento dei doveri di controllo, i sindaci non dovrebbero prescindere a priori da un'analisi dei fatti anteriori alla loro nomina, i quali vengono sintetizzati nel bilancio d'esercizio.

**Il fatto che essi non fossero in carica all'epoca dell'approvazione del bilancio non li esime dal controllare il bilancio stesso: tale esame sarebbe finalizzato a eliminare o, quanto meno, attenuare le eventuali irregolarità e le loro possibili conseguenze negative sugli esercizi nei quali i sindaci ricopriranno l'incarico** <sup>1</sup>.

Questa conclusione si basa inoltre sulla considerazione che i sindaci hanno il dovere di adoperarsi per rimediare alle situazioni in grado di arrecare un danno, ivi comprese quelle sorte in passato, se producono effetti (e quindi sono riconoscibili) nel presente, e sono suscettibili di essere eliminate o limitate nelle loro conseguenze pregiudizievoli.

La necessità di controllo della pregressa gestione impone, tuttavia, alcune precisazioni volte a delimitare l'effettiva portata di tale affermazione <sup>2</sup> e le conseguenti responsabilità in capo all'organo di controllo. Non si può infatti paragonare il ruolo dei sindaci in carica al momento dell'approvazione del bilancio a quello dei sindaci che vengono nominati nell'assemblea stessa:

- nel primo caso, infatti, il controllo sarà di tipo più approfondito e avrà come obiettivo quello di garantire ai soci la conformità alla legge del bilancio che si propone all'assemblea;
- nel secondo caso, invece, il controllo sarà finalizzato a evitare che errori pregressi creino danni nella gestione futura della società.

La responsabilità dei sindaci, quindi, potrà sussistere solo a condizione che le irregolarità possano essere "rilevate" a posteriori con la diligenza professionale richiesta dall'incarico (9). Nello specifico, relativamente al bilancio relativo all'esercizio precedente alla nomina del sindaco, egli dovrà muovere dai dati contabili attuali, censurando eventuali poste di ripresa iniziale che risultino veritiere o non chiare. Su tali poste potrebbero rendersi necessari controlli ulteriori al fine di ricostruirne l'origine e valutarne l'irregolarità.

Tale conclusione potrebbe essere messa in discussione nel contesto normativo dei doveri del collegio sindacale previsti dalla Riforma del Diritto Societario del 2004.

---

<sup>1</sup> In giurisprudenza, fra le altre, cfr., in particolare, App. Milano 26 maggio 1998, in Giur. it., 1999, pag. 1014.

<sup>2</sup> Il Sole 24 Ore Diritto e Pratica delle Società n. 16/2008.

Come è noto, infatti, la legge non prevede più - sempre e comunque - il dovere di controllo contabile a carico del collegio sindacale. Al collegio sindacale sono stati assegnati compiti cosiddetti di “alta sorveglianza”, mentre il controllo contabile è di competenza del soggetto incaricato alla revisione contabile.

Si pensi, a titolo esemplificativo:

- alla vigilanza sull’adeguatezza del sistema contabile;
- al consenso all’iscrizione all’attivo di bilancio dei costi di impianto, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale e dell’avviamento;
- alla relazione all’assemblea sui risultati dell’esercizio con le osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Ed infatti (cfr. I Principi di comportamento del Collegio Sindacale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili) “in relazione al bilancio di esercizio, mentre al revisore contabile compete una verifica analitica delle principali voci (...) al collegio sindacale spetta un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto, senza giungere alla verifica della rispondenza ai dati della contabilità e se da essi si desumono elementi significativi in grado di porre in dubbio la continuità aziendale. (...) Lo svolgimento di tali verifiche deve considerarsi “strumentale” all’esercizio della vigilanza sia sull’amministrazione della società, sia sul rispetto dei doveri propri degli amministratori”.